

-136-

Adunanza del 20 ottobre 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; il Consigliere Venardo, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Pereduce.

1. Proposta di assicurazione di rendita vitalizia.

Il Direttore Generale riferisce intorno ad una proposta pervenuta dalla Agenzia Generale di Bergamo a mezzo dello Ispettore Sig. Cognoli, per l'assicurazione di una Rendita Vitalizia a favore di una persona di ottanta anni e mezzo, per lire 50.000 annue. Il capitale che dovrebbe essere versato ammonta a lire 238.500., delle quali 100.000 sarebbero pagate subito, e il residuo entro due mesi, con la garanzia di cambiali ipotecarie, e di ipoteca di primo grado su immobili da valutare. La rendita vitalizia sarebbe pagata in due rate semestrali posticipate.

Il Comitato esprime in massima parte favorevole

sulla proposta assicurazione di rendita vitalizia, lasciando al Direttore Generale di formulare gli articoli aggiuntivi al contratto concernenti le garanzie, fra le quali sarà inclusa la facoltà per l'Istituto di dichiarare risoluto il vitalizio qualora il capitale non venga pagato nei termini stabiliti.

2. Fornitura di agende tascabili per il 1916.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la opportunità di distribuire anche per il prossimo anno, a scopo di reclame, le piccole agende tascabili fornite per il 1915 dallo Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo che ebbero ottimo successo,

Il Comitato autorizza il Direttore Generale a provvedere a tale fornitura, commettendola alla stessa ditta, nella intesa che la spesa complessiva sarà contenuta nei limiti dello scorso anno, anche se le agende dovranno essere ordinate in quantità minore perché il notevole aumento di costo delle materie prime renderebbe forse inevitabile un corrispondente aumento del prezzo unitario.

3. Anticipazioni sullo stipendio agli impiegati.

Il Direttore Generale riferisce che essendosi il Comitato Permanente dimostrato favorevole alla concessione, in casi eccezionali, di anticipazioni sugli stipendi degli impiegati, egli ha ritenuto conveniente di accogliere talora ed in limiti modesti qualche domanda.

Date le difficoltà del momento, qualche domanda continua ad essere presentata, onde la opportunità di stabilire un interesse per tali anticipazioni, anche per non creare un precedente di gratuità che potrebbe essere invocato in seguito. A suo avviso l'interesse potrebbe essere equamente stabilito nella misura del 3.50%, o tutt'al più al saggio dello interesse legale in materia civile, e cioè il 4%. Aggiunge che per giustificare la determinazione di sostenere in tal modo il personale conviene tener presente che allo stato attuale non riesce agli impiegati di compiere la cessione del quinto dello stipendio, né d'altra parte sarebbe opportuno incoraggiarli su tale via.

Il Comitato, accogliendo la proposta del

Direttore Generale, delibera di promuovere le delibera-
 zioni del Consiglio di Amministrazione (giusta
 quanto prescrive il Regolamento per il personale,
 approvato il 29 giugno scorso) circa la misura
 dello interesse da stabilire per le anticipazioni
 per lo stipendio.

4. Acquisto delle annualità di sussidio chilometrico governativo afferenti la costruzione della tran-
 via elettrica dalla stazione ferro-
 viaria Offida Castel di Lama
 ad Offida Città.

Il Direttore Generale, dopo avere ricordato
 l'impegno assunto verso la Società Tramvia
 Elettrica Offida, per l'acquisto delle annua-
 lità di sussidio governativo afferenti la costru-
 zione della linea tranviaria elettrica dalla
 stazione ferroviaria alla Città di Offida,
 presenta lo schema del compromesso da sti-
 pulare con la detta Società, che qui di
 seguito si trascrive:

Atto compromissorio per l'acquisto delle
 annualità di sussidio chilometrico go-
 vernativo relativo alla costruzione del

dy

-140-
la tranvia elettrica dalla stazione
ferroviaria Offida Castel di Lama
Offida Città.

Repertorio N°

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Ree d'Italia.

L'anno _____

Avanti di me _____

Notaio con studio in Ascoli Piceno, iscritto al
Collegio Notarile di questo Distretto,

sono comparsi _____

da una parte;

In rappresentanza dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni con sede in Roma giusta
procura speciale per atto del _____
in notaio _____ che alla presente si allega _____

I Signori _____

e dell'altra _____

Comm. Ass. Vincenzo Ser Giacomini Consigliere
di Amministrazione della Società Tramvia Elet.
sua Offida all'uopo delegato con delibera-
zioni del 19 aprile 1915 e del 9 ottobre 1915
qui alligate per copie autentiche.

I componenti cogniti a me Notaro, essendo io personalmente certo della loro identita personale, rinunziando essi concordemente ed esplicitamente all'assistenza di testimoni a questo atto,

premettono:

Che la Societa Tramvia Elettrica Offida ha ottenuto dallo Stato giusta la concessione 11 Marzo 1915 approvata con R. Decreto 11 aprile 1915 N° 665 la concessione della costruzione e dell'esercizio della Tramvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama a Offida citta della lunghezza complessiva di chilometri 12+043 con un sussidio chilometrico annuo governativo di lire duemila per anni 50 attribuito per lire 1800 (lire milleotto cento) alla costruzione e per L. 200 (lire duecento) all'esercizio.

dwj

Che la detta Societa ha proposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di obbligarsi reciprocamente essa a cedere e l'Istituto ad acquistare le annualita di sussidio chilometrico governativo attribuito alla costruzione, che saranno liquidate dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio della Tramvia istessa.



Che il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in conformità delle decisioni di massima del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto, ha accolta tale proposta colle modalità condizioni e garanzie risultanti dal presente compromesso con sua deliberazione del 20 ottobre 1915.

Che la Società con l'anzidette deliberazioni del 19 aprile 1915, e del ha autorizzato il Consigliere di Amministrazione Comm. Vincenzo Ser Giacomi ad accettare tutte le condizioni di cui al presente atto, come da deliberazioni allegata.

Per tali deliberazioni in dipendenza della succitata convenzione di concessione stipulata l'11 aprile 1915 tra il G. Uff. Ass. Andrea Vietri per il Ministero dei L. S. P. P. in rappresentanza dello stesso Ministero e la Società su menzionata e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del contratto si conviene e si stipula quanto segue:

- Articolo 1° -

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in persona dei Signori _____ giusta mandato del _____ rog. Not.

s'impugna d'acquistare dalla Società Tramvia Elettrica Offida le annualità di sussidio chilometrico che risulteranno assegnate dal Governo alla costruzione della tramvia a stazione elettrica Stazione Ferroviaria Offida Castel di Lama a Offida città - e che sono presentate in L. 1800 annue per 50 anni.

La Società s'impugna dal canto suo a cedere all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alle condizioni stabilite nel presente compromesso, le dette annualità di sussidio chilometrico garantendone la cedibilità nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno indicate dal Governo nel certificato di cui all'art. 5.

dsj

L'acquisto delle dette annualità per un presunto totale corrispettivo di L. 380.000. (trecento ottantamila) circa, salvo più esatti calcoli al momento delle singole emissioni, dovrà effettuarsi entro tre mesi dalla data in cui sarà aperta all'emissione la Tramvia con conseguente liquidazione delle relative annualità di costruzione.



In caso di decadenza, l'Istituto acquistara' la parte di annualita' dovuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3^o del testo unico delle leggi sulle ferrovie entro tre mesi dal termine massimo nel quale a mente dell'atto di concessione e tenuto conto delle proroghe accordate, la tranche avrebbe dovuto essere compiuta;

quindi in entrambi i casi l'acquisto avverra' entro tre mesi dalla data in cui saranno diventate liquide le annualita' o per apertura della linea all'esercizio o per dichiarata decadenza giusta quanto e' stabilito nell'atto di concessione.

L'impegno reciproco di cui nel presente articolo, si intende in ogni caso limitato alle annualita' di costruzione stabilite dal sopra citato atto di concessione 11 Marzo 1915 approvato con Regio Decreto 11 Aprile 1915 N° 665.

- Articolo 2° -

La Societa' tre mesi prima dell'apertura all'esercizio della tranche dovro' darne preavviso all'Istituto, e nel caso di decadenza dovro' preavvisare l'Istituto 3 mesi prima

della scadenza del termine ultimo entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati.

Trascorso lo anzidetto termine di tre mesi stabilito pel compimento dell'operazione senza che la Società abbia effettuato la valida cessione dell'annualità richiesta, sarà concesso alla Società stessa di addivenire alla cessione anzidetta entro un successivo termine di sessanta giorni, ma in tal caso la capitalizzazione dell'annualità cedenda sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del primo termine fissato.

dsj

Qualora poi decorresse infruttuosamente anche il secondo termine di sessanta giorni, la Società contraente, se così piacerà all'Istituto Nazionale, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dal presente atto compromissorio e l'Istituto Nazionale resterà pienamente liberato da ogni obbligo assunto coll'atto stesso con obbligo sulla Società di pagare all'Istituto a titolo di penale la somma corrispondente al cinque e centesimi cinquanta per cento del valore capitale di tutte le annualità impenate ed presenti

compromesso.

- Articolo 3° -

La Società al momento della stipulazione dell'atto definitivo di acquisto sopra predetto, dovrà produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale si attesti l'apertura all'esercizio della Tramvia, si precisi l'ammontare delle relative annualità attribuite alla costruzione indicando la data precisa in cui dovrà avere luogo il loro pagamento, dichiarando le annualità stesse al giorno medesimo della stipulazione cedibili ed esigibili non soggette a vincolo alcuno, nemmeno a favore dello Stato, eccezione fatta per i vincoli che risultassero da anticipazioni su certificati di lavoro, vincoli che dovranno trasferirsi a beneficio dell'Istituto Nazionale contemporaneamente all'acquisto delle annualità.

- Articolo 4° -

L'acquisto definitivo delle predette annualità verrà effettuato, sempre per atto pubblico, al prezzo corrispondente alla capitalizzazione delle annualità da cedere, al tasso di interesse annuo del cinque e cinquanta per cento e cioè scontando alla data delle singole opere

zioni di cessione le annualità da cedersi
al saggio di interesse annuo del cinque
e cinquanta per cento.

Articolo 5°

L'atto definitivo stesso dovrà essere notifica-
to al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla
Direzione Generale del Tesoro, a spese della Soci-
tà.

La Società contraente si impegna a pro-
durre subito regolare certificato del Ministero dei
Lavori Pubblici nel quale si dichiara, che per
effetto della avvenuta notificazione l'annualità
ceduta è passata, in piena e assoluta proprie-
tà, all'Istituto, al quale soltanto verrà paga-
ta, confermando le scadenze delle annualità
stesse e gli anni della loro durata.

dy

Articolo 6°

Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di
cui nel presente compromesso deve intendersi
stipulato a condizione sospensiva nel senso
che gli atti di cessione verranno stipulati
soltanto quando il Governo avrà auto-
rizzato l'apertura all'esercizio della Tramvia
con liquidazione delle rispettive annualità di
sussidio chilometrico o avrà emesso il decreto



di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'articolo 3^o d'linea ultimo del citato testo unico.

Il presente compromesso non più tardi di 30 giorni dalla sua stipulazione dovrà essere notificato, a cura e spesa della Società ai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro e la Società stessa si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti ministri da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle pattuizioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Nazionale delle annualità di cui trattasi.

Articolo 1^o

A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione dei contratti di acquisto nei modi e termini stabiliti, la Società contraente costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione del capitale effettivo di L. 7600. (settemila seicento) rappresentata da N^o — titoli del Prestito Nazionale 4.50% emissione.....

Questa cauzione verrà integralmente liberata non appena effettuata la valida cessione di tutte le annualità come sopra assegnate dallo Stato

pu la costruzione della Tramvia o di quella parte di essa che, nel caso di decadenza della concessione fosse stata a suo favore liquidata.


Articolo 8°

Resta inteso che qualora una tassa imposta o aggravio qualsiasi venisse a colpire dette annualità anche dopo effettuata la cessione, la Società contraente se ne assume fin da ora il rimborso all'Istituto medesimo per la durata della cessione stessa.

Articolo 9°

Avendo la Società concessionaria della annessa Tramvia a trazione elettrica Offida Castel di Lama Offida città richiesto all'Istituto Nazionale, oltre alla capitalizzazione di quote delle annualità governative di costruzione affenti la linea suddetta, di ottenere, durante l'esecuzione dei lavori, le anticipazioni di cui all'art. 3° L. N. 9 Maggio 1912, N° 1447, l'Istituto si impegna di esequire anche tali anticipazioni alle condizioni seguenti:

a) la Società si obbliga di scontare presso l'Istituto Nazionale i primi certificati di avanzamento dei lavori della Tramvia stazione ferroviaria



Offida - Offida città che saranno rilasciati dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro durante la costruzione della linea suddetta sino alla concorrenza del valore capitale delle quote di annualità col presente compromesso impegnate:

b) a cura e spese della Società il presente contratto sarà notificato ai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici come è stabilito nel precedente articolo 6 e la Società si impegna di far rilasciare all'Istituto lettera di adesione dai Ministeri stessi anche per le anticipazioni di cui nel presente articolo;

c) la Società consente che resti vincolata, a garanzia dell'Istituto, l'intera somma risultante dai certificati, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata a sensi del successivo patto:

d) la cauzione prestata a norma del precedente articolo 4° per la definitiva capitalizzazione delle annualità di costruzione, si intende estesa a tutti gli obblighi alla Società derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavori compiuti.

- Articolo 10 -

L'Istituto Nazionale, in relazione all'articolo che precede si impegna di anticipare, contro consegna del primo certificato di avanzamento dei lavori,

di costruzione della tramvia in parola, che verrà rilasciato alla Società dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici; e debitamente a suo favore vincolato, i quattro quinti del capitale corrispondenti alla quota di annualità vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al tasso del 6% e sempre nei limiti dell'impegno per la capitalizzazione definitiva delle quote di annualità assunte col presente compromesso.

Successivamente, in ragione del regolare andamento dei lavori, che verrà constatato mediante certificato visitato dai funzionari preposti alla sorveglianza dei lavori stessi, l'Istituto potrà concedere ulteriori somministrazioni di denaro sullo stesso certificato e sino alla concorrenza del valore corrispondente della quota di annualità vincolata, giusta le indicazioni contenute nel certificato stesso.

dy

Articolo 11° Per quanto riguarda i certificati che verranno rilasciati successivamente l'Istituto concederà anticipazioni nei limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto del sei per cento.

Articolo 12° Gli interessi del 6% sulle somministrazioni di fondi saranno computati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto, in seguito a domanda della Società le avrà dato avviso di tenere a disposizione di essa l'ammontare della sovvenzione richiesta.

Gli interessi dovranno essere computati per

-152-

tutto il periodo compreso fra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione dell'impresa e quella in cui si renderanno liquide ed esigibili le annualità di costruzione e le quote corrispondenti alle quote vincolate coi certificati di avanzamento come sopra sceltate.

- Articolo 13 -

Si conviene altresì che la somma che l'Istituto sarà per somministrare alla Società contro vincolo e consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto ed in particolare guisa agli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3° l. N. 9 maggio 1912 N° 1447, intendersi pari al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui la quota dell'annualità vincolata sarà divenuta liquida ed esigibile a favore dell'Istituto.

- Articolo 14 -

Il compimento delle operazioni di anticipazione sui certificati non potrà prepararsi oltre il periodo di tempo assegnato alla detta Società nell'atto di concessione per l'apertura della linea e in ogni caso non mai oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall'atto di concessione per l'apertura dell'in-

sua linea all'esercizio. Trascorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per il compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la presentazione dei certificati di avanzamento dei lavori, sarà concessa alla Società stessa di poter addizionare alla presentazione anzidetta dentro un successivo termine di novanta giorni. Ma in tal caso l'anticipazione sui certificati tardivamente presentati s'intenderà fatta, per quanto concerne la decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto, dal giorno di scadenza del primo termine fissato.

Qualora decorresse infruttuosamente anche il secondo termine di novanta giorni la Società concorrente dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dal presente atto compromissorio per la parte concernente le operazioni di anticipazione e l'Istituto resterà pienamente liberato da ogni impegno assunto con l'atto stesso, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbero dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

- Articolo 15° -

L' Istituto inizio le trattative che formano ora oggetto del presente contratto, con la Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi. Questa non si fece per sé, tanto che la concessione di cui si tratta, come si è sopra accennato, fu ottenuta dalla Società Elettrica Offida, e deve quindi ritenersi che la detta Società Italiana Ferroviaria (in abbreviazione "Siface") sia disinteressata nell'operazione.

Ad ogni modo la stessa Società Elettrica Offida dichiara di rilasciare l' Istituto Nazionale delle Assicurazioni da qualsiasi responsabilità in cui eventualmente potesse incorrere di fronte alla nominata Società "Siface", in dipendenza delle operazioni alle quali si riferisce il presente compromesso.

- Articolo 16° -

Le spese tutte del presente atto e conseguenti nonché il costo di una copia in forma esecutiva per l' Istituto come pure le tasse, le imposte e in genere, ogni altro e qualsiasi onere, che eventualmente potessero colpire anche la stipulazione relativa al finanziamento provvisorio, dovranno tutte essere sopportate dalla detta società concessionaria della Tramvia Elettrica Offida stazione.

Offida città, a carico della quale saranno pure tutte le eventuali spese che l'Istituto fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto che esso dovesse fare nell'interesse della Società Tramvia Elettrica Offida per gli effetti della presente convenzione. »

Il superiore schema di compromesso di cessione delle annualità governative afferenti la costruzione della tramvia Offida Stazione - Offida città è stato letto e integralmente approvato nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società Tramvia Elettrica Offida in sua adunanza del giorno 9 ottobre 1915.

dy

Offida, 13 Ottobre 1915

Il Presidente
della Società Tramvia Elettrica Offida
S. Vincenzo Ser Giacomi

Il Comitato approva il testo del compromesso di cui è stata data lettura, e ne autorizza la stipulazione definitiva, avvertendo che conterrà far risultare da uno scambio di lettere l'impegno della Società Elettrica Offida di relevar l'Istituto da ogni responsabilità verso la Società Italiana Ferrovie



ria con la quale erano state dapprima assiate batta-
sive, rimaste senza seguito, perché essa non ottenne
dal governo la concessione della linea, sopprimente
quindi nel compromesso l'art. 15.

5. - Mutuo della cassa pensioni a favore della Società Cooperativa "Domus Mea."

Il Direttore Generale da lettura del se-
guente promemoria.

La Società Cooperativa per la costruzione
di case economiche "Domus mea" costituitasi
in Roma il 3 giugno 1909 per atto pub-
blico del Notaio Dott. Arturo Cosatti a norma ed
ai fini contemplati dal testo unico delle leggi
sulle case popolari diciassette febbraio 1908, me-
diante contratto 12 febbraio 1910 a rogito del
Dott. Ulisse Rinaldi, acquistava dal sig. Terenzio
Arosa novemila metri quadrati di terreno in comita
da Esquilino, per il prezzo complessivo di L. 315 mi-
la, con lo scopo di costituirvi case per i soci.

E con lo stesso contratto, alla cui stipulazione
erano intervenuti anche il Presidente ed il Direttore
della Cassa Mutua Cooperativa Pensioni di Torino,
di quel tempo, otteneva da questa un mutuo

fruttifero, fino alla concorrenza di L. 1.500.000, con cui far fronte con alla spesa di acquisto del terreno come a quella occorrente per la esecuzione delle progettate costruzioni.

Il Mutuo dovuta dalla Cassa essere corrisposto in ragione di L. 215 mila per la prima rata, e successivamente in quattro rate nella misura da stabilirsi di volta in volta, e a mano a mano che si sarebbe proceduto nelle costruzioni, sulla base di sette decimi del valore di stima del terreno e degli stabili da ipotecarsi, come da perizia del tecnico di fiducia dell'Istituto mutuante.

Contestualmente alla stipulazione dell'atto, la Cassa Pensioni versava infatti la convenuta somma di lire 215 mila, a garanzia della quale e degli accessori per interessi anticipati, spese eventuali di liti, imposta di ricchezza mobile ecc., e cioè, complessivamente per L. 255 mila, essa iscriveva ipoteca speciale sul terreno che la Cooperativa aveva acquistato dal Sig. Rossi.

In seguito, e precisamente in data 23 luglio 1910 la Cassa Pensioni esigeva a favore della "Domus Mea", un secondo pagamento di lire

50 mila, ed anche per questa somma veniva dalla Cooperativa rilasciata analogo quietanza per atto notarile (del notaio Coratti) come per contratto, inscrivendosi per una somma corrispondente oltre agli accessori e cioè complessivamente per lire 71 mila, regolare ipoteca a garanzia della Cassa mutuante.

Un terzo pagamento di L. 150 mila veniva eseguito dalla Cassa Pensioni alla Cooperativa come da atto di quietanza del predetto notaio Dott. Coratti in data 27 settembre 1910, col quale atto, " per evitare di dover inscrivere speciali ipoteche ad ogni singolo versamento ", la Cooperativa si obbligava altresì a richiesta della Cassa Mutua, a consentire che sulla sua proprietà fosse fin d'allora iscritta ipoteca a favore della Cassa stessa, non soltanto per le lire 150 mila allora versate, ma anche a garanzia delle lire 1.075.000 che a mente del citato rogito Reinaldi 12 febbraio 1910, essa avrebbe dovuto versare successivamente, mano a mano che progredivano le costruzioni e fino al compimento di queste.

A tale iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto provvedere il Notaio Dott. Coratti, al quale

è quanto risulterebbe dalle registrazioni contabili della Cooperativa, questa stessa somministrata anche i fondi occorrenti.

Invece, nello eseguire la consegna all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di quella parte del patrimonio della Cassa Pensioni che è stata assegnata ai soci che si sono ad esso trasferiti in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1912, riguardante la liquidazione delle associazioni tontinarie nazionali, (la quale parte comprende, per un ammontare molto rilevante, anche i prestiti fatti dalla Cassa Pensioni alle cooperative per la costruzione di case popolari) e nel completare la documentazione relativa a tali prestiti si è ora dolorosamente constatato che ne in seguito al predetto pagamento delle lire 150 mila, ne in seguito al predetto pagamento delle successive rate del mutuo accordato dalla Cassa alla Cooperativa per il complessivo ammontare di L. 1.520.000. - rate delle quali è stata sia sia rilasciata analogo quietanza per atti dello stesso notaio Dott. Coratti - e stata più iscritta alcuna ipoteca a garanzia della Cassa mutuante.

Drf

È ciò, contrariamente a quanto era stato contenuto con l'atto di quietanza sopra ricordato, ed a quanto risultava esecuito da documenti e pubblicazioni ufficiali della cassa.

Sulla proprietà della Cooperativa non fu iscritta alcun'altra ipoteca nemmeno nell'interesse di altri creditori. E fino all'agosto del corrente anno, anche il registro delle trascrizioni non comprende che pochi contratti di vendite per una estensione, non rilevante, di aree fabbricabili in parte cedute dalla Cooperativa quasi esclusivamente a terzi, in parte espropriate dal Comune di Roma per la costruzione della shada.

A partire invece dal detto mese e precisamente dal giorno 5, risultano eseguite le trascrizioni di 29 contratti di assegnazione ai soci, mediante vendita a credito dei villini ed appartamenti per essi costruiti dalla Cooperativa, contratti redatti in base ad un unico modello del quale si unisce qui allegato un esemplare.

È da osservare che la stipulazione e contemporanea trascrizione di questi contratti, coincidono con l'inizio di atti esecutivi che il

Il Commissario liquidatore della Cassa Pensir-
 ni dovette intraprendere, fino dal giugno
 del corrente anno, contro la Cooperativa
 rimasta inadempiente per l'ammontare di
 circa L. 40 mila per rate di ammortam-
 ento e di interessi da essa dovute e non
 pagate alla scadenza, e che non furono
 più pagate a tutt'oggi nemmeno in parte.

Evidentemente la Cooperativa ed i
 singoli soci che la compongono, accortisi
 ed informati della inesistenza della
 iscrizione ipotecaria per la maggior parte
 della somma mutuata della Cassa,
 mentre erano da questa premuti ed incal-
 zati giudizialmente a soddisfare gli obblighi
 assunti, credettero di poter migliorare la loro
 posizione di debitori mediante la stipula-
 zione e contemporanea trascrizione degli
 anzidetti contratti.

dy

È quindi necessario ed urgente di pro-
 cedere affinché gli interessi della massa
 dei soci della discolta tontinaria siano ef-
 ficacemente salvaguardati; ciò che sembra
 non dubbio si possa conseguire colpendo subito
 di ipoteca per l'intero ammontare del mutuo



sommistrato oltre gli accessori; non soltanto la cooperativa, ma anche i singoli soci assegnatori dei terreni e delle costruzioni.

Che ciò possa eseguirsi in base al titolo stesso, cioè in base all'atto di quietanza del 27 settembre 1910, con cui la cooperativa si obbligava ad inscrivere sulla proprietà sociale ipotecata a favore della Cassa, anche a garanzia delle somme che avrebbe dovuto essere corrisposte successivamente sino alla concorrenza dell'intero mutuo di f. 1.500.000. sembra non dubbio solo che si considerino la natura speciale della Cooperativa per la costruzione delle case popolari, gli scopi che esse si propongono, i mezzi di cui si avvalgono e i benefici dei quali fruiscono per il raggiungimento delle loro finalità.

Autorevolmente è già stato osservato che in queste Cooperative i soci sono un tutto inscindibile, giuridicamente dalle stesse Società di cui fanno parte, e debbono perciò anche singolarmente essere soggetti agli stessi obblighi, principalissimo quello di mantenere ed adempiere gli impegni assunti collettivamente.

In altri termini, essi non sono né possono

considerarsi taxa di fronte all'ente mutuante, ne costituiscono in alcun modo rispetto all'ente solvente che, attraverso la persona della cooperativa, ha reso possibile l'attuazione dei loro intenti economici, una condizione ed uno stato di fatto e di diritto diverso da quello della Società di cui fanno parte, con delimitazione dello stesso ente solvente.

Non sembra si possa evincere chiaramente dalle stesse disposizioni della legge che governa tali associazioni, e del Regolamento per l'applicazione della legge medesima.

La legge all'articolo 4° stabilisce che i prestiti concessi dagli Istituti indicati dall'art. 1°, delle Società ai soci proprietari di case e agli altri enti per le case popolari o economiche, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da questi possedute o vendute. Si ha, in questo, qualche cosa di ben più cauto che una semplice ipoteca convenzionale.

Contro la legge, agli articoli 11 e 12 quanto

il regolamento all'art. 8, poi determinano che il socio compratore (o assegnatario) di una casa popolare od economica:

1°) non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del progetto se non dopo che la società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia riservata la partecipazione nella pluralità dello stabile, risultante dalla vendita a terzi;

2°) non può affittarla in tutto od in parte se non col consenso della società, e soltanto a famiglie o persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge;

3°) non può apportarvi modificazioni, né imporsi servitù senza il consenso della società, né iscriversi oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla legge e dal regolamento.

Tutto ciò evidentemente affinché non rimanga frustrato lo scopo della legge stessa, e specialmente affinché la società alla quale è stato accordato il mutuo non venga posta, per fatto dei soci stessi, nella impossibilità di assolvere gli impegni assunti.

Sarebbe quindi assurdo ed antiquiridico lo ammettere che i soci di una cooperativa per la costruzione di case popolari potessero mediante una assegnazione fatta dalla Cooperativa medesima cioè da loro stessi, ed a scopi puramente amministrativi, che nel caso sarebbero invece scopi assolutamente immorali e spogliatori, diminuire la efficacia delle garanzie ipotecarie prescritte dalla legge a tutela dell'ente mutuatante, profittando della circostanza meramente fortuita che questa assegnazione potrebbe compiersi ed essere trascritta prima che fossero completate le iscrizioni ipotecarie.

Non sarebbe quanto riconoscere ai soci il diritto di negare alla Società della quale fanno parte i mezzi di far fronte agli obblighi contrattualmente assunti obblighi che consistono non soltanto in quello di rimborsare all'ente sovventore l'ammontare del mutuo, ma anche in quello di garantirgli, contro qualsiasi evenienza, la sicurezza del suo credito.

Salvo pertanto quelle altre azioni che nella sua competenza ed in seguito all'accertamento

di evidenti responsabilità, creduta di dovere sperimentare il Ministero cui spetta l'alta vigilanza sulle operazioni della liquidazione della Cassa Mutua per le Pensioni di Torino, s'impone, per ora, la necessità di completare d'urgenza le iscrizioni ipotecarie a carico della Cooperativa, estendendole nominativamente e per le costruzioni a ciascuno assegnate, anche ai soci.

A ciò non sembra possano far alcuno ostacolo le disposizioni dello Statuto, in tutto conformi a quelle sopra ricordate della legge e del regolamento anzi in taluni punti di quelli più rigorose nei riguardi dell'ente mutuante, che regolano i rapporti tra la Società ed i soci, statuto del quale si unisce un esemplare.

Il Direttore Generale aggiunge che la memoria della quale è stata data lettura fu presentata dal R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni, d'accordo col Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, all'avvocato generale Criviale, Senatore Villa, il quale ha preso in esame la questione ed ha suggerito di procedere subito alla iscrizione della ipoteca in dipendenza

na dell'atto 27 settembre 1910, ciò che è stato fatto in data 19 corrente a cura del notaio Buttaorri; ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni esposte nel pro-memoria per ritenere che anche oggi il liquidatore della Cassa Pensioni abbia diritto di estendere la iscrizione ipotecaria a carico dei soci assegnatari delle case, e si è riservata di dare all'uopo e per le eventuali opposizioni da parte del Conservatore delle ipoteche e degli stessi assegnatari, i consigli e l'opera legale dell'Avvocatura Terziaria.

Il Direttore Generale riferisce inoltre che il Re. Commissario Liquidatore della Cassa Pensioni, d'accordo anche col Ministero di Agricoltura, ha dichiarato di sollevare l'Istituto Nazionale, al quale è stato assegnato un Mutuo ipotecario, da ogni eventuale, benché minima, perdita, ed ha promesso di rilasciare apposita dichiarazione impegnativa; e che, secondo notizie date anche dal Direttore Generale del Credito e della Presidenza, il fondo di riserva rimasto a disposizione del liquidatore per eventuali soprassolmenze passive,

da



presenterà un margine più che sufficiente per coprire la differenza fra il credito della Cassa Mutua Pensioni - e ora dell'Istituto - verso la Cooperativa, ed il minor valore attribuito alle cose assegnate con gli atti di assegnazione. Tale surplus del fondo di riserva potrà aggirarsi intorno a L. 700.000.

Il Direttore Generale aggiunge infine che, allo stato presente delle cose, non è a suo avviso, necessario e nemmeno conveniente, nei riguardi del Commissario Liquidatore della Cassa Pensioni, promuovere azioni che tendano ad escludere dalle attività consegnate allo Istituto il mutuo in questione, ciò che importerebbe la necessità di rifare la divisione del patrimonio e modificare il valore delle quote assegnate ai soci.

Il Comitato si dichiara inteso delle comunicazioni e delle conclusioni del Direttore Generale.

6. Polizza Bagnoli

Il Direttore Generale riferisce che il Signor

Francesco Bagnoli, ora defunto, stipulò con la Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni, la polizza N. 17735 "Vita Intera a premio vitalizio, sul capitale di L. 30000.

Il contratto, in seguito al mancato pagamento degli interessi maturati al 28 dicembre 1913, sul prestito di L. 2500, fu riscattato d'ufficio; e poiché insieme con quella degli interessi del prestito, si era determinata l'insolvenza del premio, il prezzo di riscatto fu calcolato sul capitale ridotto a L. 15822, - e se ne ebbe un valore di L. 9198, -

Intanto, e precisamente il 28 giugno u.s., veniva a mancare l'assicurato. Chiesta, dagli eredi la liquidazione della polizza, fu prospettata la situazione quale sopra indicata, aggiungendo che dal prezzo di riscatto di L. 9198, - dovevano essere tolte le seguenti somme:

a) per prestito esistente	L. 2500,-
b) " interessi prestito in arretrato	427.84
c) " tasse	90.78
in totale	L. 8948.62

di modo che la differenza a credito si residuava a 849.38

Contro il pronunciamento del riscatto d'ufficio insorsero gli eredi Bagnoli, e per essi l'avv. Camorali di Reggio Emilia, allegando ragioni di equità e di diritto, né è v'also dimostrare come l'Istituto altro non abbia fatto che applicare il dispositivo dell'allegato di prestito, laddove si legge: "Tanto nel caso in cui il contraente della polizza suindicata non si prestasse al puntuale pagamento del premio portato dalla polizza, quanto nel caso che non venissero soddisfatti gli interessi annuali sulla sovvenzione pel tempo di rimmortazione ed anche qualora si verificasse una insufficienza di fidejussoria, potrà la Reale Compagnia Italiana passare, senz'altro ed anche senza il concorso del contraente e dell'utilista della polizza alla liquidazione definitiva del contratto come se fosse stato chiesto il riscatto della polizza. A tale scopo il contraente od il terzo utilista della polizza dovrà con la presente alla Reale Compagnia Italiana ogni e più ampia facoltà per addizione a tale liquidazione, ben inteso che questa seguirà a norma delle disposizioni degli art. 3° e 4° delle Condizioni generali di polizza."

L'avv. Camorali, sostenendo come il su

citato articolo contenga " un patto commissorio che la legge civile dichiara nullo anche se per avventura consentito dalla parti ", ha riferito il proposito degli eredi Bagnoli di adire senz'altro le vie legali.

A questo punto l'ufficio competente crede doveroso considerare come ragioni di opportunità e di equità consiglino di esaminare la pratica in questione con intenti particolarmente benevoli.

Trattasi anzitutto di una polizza emessa nel gennaio del 1889 e sulla quale furono quindi pagate ben 25 annualità di premio. È poi da tener presente che il contratto decadde per un mero combattempo; a determinare il quale concorso in parte anche l'Istituto stesso per un disguido di quietanza, come fu già dimostrato in un ^{sotto/posto} memoria al Consiglio di Amministrazione il 26 giugno 1914. Forse, se tale combattempo non si fosse verificato, e se le quietanze del premio e degli interessi - prestite scadute nel dicembre 1913, fossero state inviate all'Agenzia di Reggio Emilia dove

dy



-172-

erano reclamate dall'Avvocato Camorali, anziché a Teripoli, la polizza sarebbe stata in pieno vigore al momento del sinistro, e l'Istituto avrebbe dovuto sborsare il capitale originario di lire 30.000.

Non è inoltre, fuori luogo, soffermarsi anche sul carattere forse soverchiamente restitutivo del patto che commina il riscatto d'ufficio. Anzi, per le polizze della "Reale", come quella di cui si tratta non sembrerebbe potesse negarsi uno speciale valore ad una tale considerazione, ove si tenga conto che quella Compagnia raramente si valera del diritto di riscattare una polizza in arretrato cogli interessi prestati.

Per tali considerazioni, il Direttore Generale è di avviso che converrebbe addivenire ad un equo compimento della vertenza. L'Ufficio III sarebbe propenso a liquidare agli eredi Bagnoli o il valore di riduzione della polizza, o la riserva matematica. Il Direttore Generale avverte che la "Reale" ha trasferito all'Istituto, su questa polizza, la riserva matematica, che, diminuita del compenso di emissione, ascende a L. 11.461,90. Egli è di parere che, in via di equità, agli eredi Bagnoli potrebbe essere

corrisposta la differenza fra la riserva matematica, netta del compenso di cessione, e il prestito già concesso sulla polizza.

Il Comitato è d' avviso che, secondo la proposta del Direttore Generale, convenga trattare con gli eredi Pagnoli la composizione della sentenza sulla base della riserva matematica diminuita del compenso di cessione.

7. Sulla formazione dei premi vivi per i contratti a tariffe speciali e a tariffe ordinarie stipulati dagli ex-soci della cassa pensioni di Torino trasferiti all'istituto nazionale.

dy

Essendo stata accolta, con lettera del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio dell'8 corr. mese, la proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di aumentare le quote di riparto, assegnate ai soci della Cassa, trasferiti all'Istituto, di un mezzo per cento rispetto alle precedenti assegnazioni fatte dal R. Commissario e comunicate



all'Istituto, in base al piano di riparto pubblicato il 14 maggio 1914 sulla Gazzetta Ufficiale. del Regno si può procedere da parte dell'Istituto al calcolo dei premi unici per i contratti stipulati sia a tariffe speciali sia a tariffe ordinarie, e alla conseguente emissione delle polizze.

Per il calcolo dei capitali assicurati occorre rilevare quanto segue:

1°) tutte le quote di riparto sia dei contratti a tariffe speciali come dei contratti a tariffe ordinarie devono essere aumentate del mezzo per cento rispetto ai valori, riferiti al 31 dicembre 1912, già comunicate dal Regio Commissario all'Istituto:

2°) per i contratti stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 1913, i premi unici saranno costituiti solo dalle quote di riparto accresciute del mezzo per cento, e i contratti relativi si possono ritenere in numero di circa 150.000.-

Per gli altri 30 mila contratti circa, (e per i successivi che ancora saranno perfezionati con le iscrizioni di diritto) alle quote di riparto deve essere attribuito un interesse per i mesi trascorsi dal 1° gennaio 1913 alla data di

decorrenza dei contratti. Nel determinare la misura di tale interesse è d'uopo avere riguardo ai seguenti rilievi:

a) che, anche per questa categoria di contratti, dall'incremento complessivo del 10.949% deve essere detratto il mezzo per cento che viene attribuito in aumento a tutte le quote di riparto;

b) che anche per questi contratti, valgono le ragioni a suo tempo presentate al Ministero che l'incremento risultava solo in conseguenza della valutazione del patrimonio offerta dall'Istituto, e che all'Istituto doveva essere riconosciuto un compenso di spese sopportate per l'acquisizione dei contratti. Se, inoltre, ai suddetti rilievi si aggiunge che l'attribuzione degli interessi darà luogo a laboriose operazioni di calcolo, in aggiunta a quelle per l'incremento delle quote di riparto, per minime attribuzioni ai singoli assicurati, non è dubbio che l'Istituto possa equamente preferire un tasso d'interesse che semplifichi il più che sia possibile i calcoli. Perciò si propone l'attribuzione del 3,50% annuo.

3) Per una parte dei contratti che sono stati

sottoscritti con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1913, in numero di circa 10.000, ai premi unici devono anche unire i premi successivi versati alla Gestione Provvisoria di Torino prima della sottoscrizione dei contratti. In seguito ad esame avvenuto d'accordo fra l'Ufficio Attuariale e l'Ufficio IX è risultato equo proporre che i premi mensili detti siano aggiunti alle quote di riparo in ragione di una lira per unità di versamento di L.1.10, trascurando ogni attribuzione di interesse, dovendosi tenere conto delle tasse, delle spese di gestione e soprattutto del fatto che le tariffe speciali a premi unici sono offerte senza alcun onere di caricamento. Lo stesso criterio può essere seguito anche per i pochi contratti a tariffe ordinarie, per i quali siano stati fatti eccezionali versamenti di premi mensili alla Gestione di Torino, prima della stipulazione dei contratti.

4°) Non è dubbio che nelle operazioni di calcolo per i contratti dei soci della Cassa di Torino sia conveniente procedere con opportune approssimazioni delle frazioni decimali, sia nell'attribuzione del mezzo per cento e degli eventuali interessi, di cui dianzi si è detto, sia anche nel calcolo dei capitali assicurati, escludendo le cifre decimali;

-117-

con l'approssimazione di una lira pu difetto o per eccesso di cinquanta centesimi; poiché è d'uopo aver presenti, oltre la laboriosità delle operazioni prossime, anche le altre che seguiranno successivamente per gli accertamenti delle riserve matematiche.

Il Comitato prende atto, approvando, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8. - Prestiti su polizze dell'Istituto per capitale differito con contro assicurazione.

Il Direttore Generale ricorda che le condizioni generali delle polizze "capitale differito con contro assicurazione" emesse dallo Istituto non prevedono il prestito. Prevedono bensì la risoluzione del contratto. Infatti l'art. 7 delle accennate condizioni stabilisce: "L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto stipulato con contro-assicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata".

A tergo della polizza, sotto le condizioni

178-
di riscatto, è aggiunta la clausola seguente: "In
caso di riscatto l'Istituto Nazionale restituirà al
contraente tutti i premi annui pagati meno uno
al netto di tasse ed accessori, e senza giunta
di interessi".

Ora, il Direttore Generale propende a ritenere
che, come è ammessa la risoluzione di questo tipo
di polizze alle condizioni sopra indicate, altret-
tanto si possa su di esse concedere il prestito,
anche per rendere meno facili le domande di riscat-
to da parte dei contraenti. Con ciò l'Istituto verrebbe
a compiere una operazione in doppio senso vantaggiosa
perché conserverebbe in vita il contratto ed impugnerrebbe
a congruo interesse la somma che altrimenti dovrebbe
pagare a titolo di riscatto. Chiede, ad ogni modo il
pauze del Comitato Permanente.

Il Comitato, accogliendo le conclu-
sioni del Direttore Generale, è d'avis-
so che anche sulle polizze per ca-
pitale differito con contro assicurario-
ne possa consentirsi il prestito,
benché non previsto dalle condizioni
di polizza.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
[Signature]

Il Direttore Generale
[Signature]

Il Consigliere Segretario
[Signature]

